



**NOTA SINTETICA**  
**Decreto - Legge 24 febbraio 2026, n. 23**  
**recante**

***“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”***

**PREMESSA**

Il decreto-legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

È ora stato assegnato alla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nell’ambito dell’iter di conversione in legge.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli suddivisi in 4 capi. Tra le novità più importanti, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

- la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per l’anno 2026: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
- l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale;
- l’estensione dei provvedimenti di allontanamento e Daspo urbano.

Il testo contiene alcune delle proposte ANCI, avanzate anche nell’incontro dello scorso mese di luglio con il Ministro dell’Interno. L’ANCI ha segnalato da tempo come prioritario un investimento finanziario dello Stato a favore delle città per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza urbana nonché l’ampliamento progressivo della platea dei Comuni destinatari ed inoltre un urgente intervento sul personale delle Polizie Locali.

Di seguito, si riporta una nota sintetica sui contenuti di principale interesse per i Comuni.

➤ **Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana – articolo 6**

▪ **Estensione al 2026 dei finanziamenti sulla videosorveglianza – art 6 comma 1**

Il comma 1 estende **all'anno 2026 i finanziamenti diretti ai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza** per un importo pari a **19 milioni di euro**. Si tratta di un rifinanziamento del Fondo nazionale sulla videosorveglianza, originariamente istituito dall'art. 5 comma 2 ter del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella L. 48/2017, e successivamente incrementato dall'art. 1 comma 676 della L. 197/2022 e dall'art. 3 ter del D. L. 123/2023 convertito in L. 159/2023. Si ricorda che nello scorso mese di novembre, con decreto del Ministro dell'Interno, sono state ripartite le risorse a valere sull'anno 2024 fra 336 comuni, tenendo conto dell'indice di delittuosità sul territorio e del numero di abitanti, su un totale di 1666 proposte presentate.

L'ANCI aveva segnalato la necessità di un rifinanziamento del Fondo, considerato che le risorse previste si fermavano al 2025 e la previsione in oggetto va in tale direzione. Pertanto, nell'anno in corso saranno ripartite con decreto ministeriale le risorse già previste a valere sull'anno 2025 pari a 19 milioni di euro e, a seguito dell'integrazione nella norma in commento, il prossimo anno, con decreto ministeriale saranno ripartite le nuove risorse a valere sull'anno 2026 pari a 19 milioni di euro.

▪ **Incremento per il 2026 delle risorse del Fondo sulla sicurezza urbana - art 6 comma 2**

Il comma 2 **incrementa di 29 milioni di euro per l'anno 2026** le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, che passano quindi dagli attuali 25 milioni di euro previsti a 54 milioni di euro per il 2026. Si ricorda che il Fondo è stato istituito dall'art. 35 quater del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni nella L. 132/2018 e successivamente incrementato dall'art. 1 comma 920 della L. 145/2018 (L. di bilancio per il 2019).

Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2023, ha disciplinato la ripartizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026.

L'ANCI aveva segnalato come prioritario un investimento finanziario dello Stato a favore delle città per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza urbana.

Si ricorda che, prima dell'integrazione in commento, le risorse annuali del Fondo ammontavano a 25 milioni di euro, ripartiti su 44 Comuni destinatari tra Comuni capoluogo metropolitano e comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e i 99.99, e con riferimento a molteplici finalità: l'assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato, ivi compresi i contratti di formazione lavoro; acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento/interconnessione delle sale operative; messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate; iniziative di prevenzione e di contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti; realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza e/o realizzazione o adeguamento dei sistemi di fotosegnalamento; messa in sicurezza degli immobili abbandonati o sgomberati; contrasto ai fenomeni di disagio giovanile, dispersione scolastica e devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo, oltre che alla violenza giovanile e al fenomeno delle baby gang; la gestione dei minori stranieri non accompagnati, dei soggetti senza fissa dimora e in condizione di fragilità psicofisica nonché dei nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità sociale; i servizi di monitoraggio nelle zone a maggiore aggregazione giovanile per prevenire e contrastare il fenomeno della cd. "mala movida; i progetti di impegno civico (c.d. civic engagement), nonché l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

- **Utilizzo delle risorse Fondo sicurezza urbana per il lavoro straordinario della Polizia Locale – art. 6 comma 3**

Il comma 3 **estende le possibilità di utilizzo** delle risorse del Fondo sicurezza urbana anche alla corresponsione dei compensi **per lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia Locale, in deroga** ai limiti di spesa per il lavoro straordinario stabiliti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica sul salario accessorio (di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

- **Utilizzo dell'imposta di soggiorno per assunzioni a tempo determinato e lavoro straordinario della Polizia Locale – art. 6 comma 4**

Il comma 4 amplia le **possibilità di utilizzo del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** – di cui all'art.4 comma 1 del d.lgs. 23/2011 - anche al finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa **l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario** anche in deroga al tetto sul salario accessorio e ai vincoli di finanza pubblica che impongono agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale entro determinati parametri di sostenibilità finanziaria (di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, L. 296/2006)

Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai tetti ordinari previsti dalla normativa sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile, ai vincoli per enti in dissesto o riequilibrio finanziario e la relativa spesa **non è computata** ai fini della determinazione della capacità assunzionale prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ( che ha riformato il sistema di calcolo della capacità assunzionale degli enti locali, basandolo sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.) La spesa sostenuta quindi: non rileva nel calcolo della capacità assunzionale; non incide sugli spazi per future assunzioni a tempo indeterminato; non altera il rapporto spesa di personale/entrate correnti.

**Il quinto e il sesto comma** introducono due importanti previsioni da tempo richieste dall'ANCI per consentire il rafforzamento dei servizi di controllo e sicurezza statale.

- **Potenziamento dei turni e degli straordinari del personale della Polizia Locale – art. 6 comma 5**

Si prevede che gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (art. 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del Codice della Strada), possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Si tratta di una previsione molto importante, utile a chiarire una volta per tutte che la destinazione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada per incentivare il personale di vigilanza non va a sottrarre le risorse per i trattamenti economici accessori da altri impieghi, in quanto trattasi a pieno titolo di etero-finanziamento.

- **Assunzioni stagionali della Polizia locale – art. 6 comma 6**

Viene disposto in modo inequivocabile che i Comuni possono utilizzare quota dei proventi del Codice della Strada per effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali in deroga alle limitazioni ordinariamente previste per le assunzioni a tempo determinato.

Si tratta in sintesi di disposizioni derogatorie necessarie per rimuovere le aporie determinate dalla stratificazione normativa in materia di vincoli finanziari alla spesa di personale, ambito su cui l'ANCI da tempo chiede una complessiva semplificazione.

- **Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche– articolo 4**

La norma in commento interviene sulle disposizioni introdotte dal D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella L. 48/2017, estendendo la portata del provvedimento di allontanamento e del divieto di accesso, c.d. Daspo Urbano, disposto dal Questore in caso di reiterate violazioni del provvedimento di allontanamento ( art. 9 e 10 del D.L. 14/2017). Si ricorda che l'ordine di allontanamento è disposto dall'organo accertatore, è specificamente motivato, la sua efficacia cessa passate 48 ore dall'accertamento dei fatti e la sua violazione è soggetta a sanzione amministrativa.

- **Estensione del provvedimento di allontanamento a chi tiene comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti – art. 4 comma 1 lettera a) n. 1**

La norma introduce la possibilità di **adozione del provvedimento di allontanamento** nei confronti di chi tiene **comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza** nelle stesse aree nelle quali è già previsto tale provvedimento ( ovvero le infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e relative pertinenze, presidi sanitari, scuole, università, luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree urbane destinate a pubblici spettacoli nei confronti di chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, attività di parcheggiatore abusivo, accattonaggio molesto)

- **Zone rosse individuate dal Prefetto e provvedimento di allontanamento – art. 4 comma 1 lettera a) n. 2**

**Il Prefetto può individuare specifiche zone (c.d. zone rosse)**, caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, in relazione alle quali è disposto l'allontanamento di soggetti che, cumulativamente, tengano comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità e che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio (ad esempio: lesioni, percosse, minacce, rapina, furto, estorsione, danneggiamento); reati in materia di stupefacenti, relativi al porto di armi o oggetti atti ad offendere, al porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere.

Le zone sono individuate per una durata massima di 6 mesi, rinnovabile, anche più volte, fino a 18 mesi, con provvedimenti motivati specificamente in relazione alla durata e ai luoghi interessati e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alle cui riunioni è invitato a partecipare anche il Procuratore della Repubblica.

- **Estensione del c.d. Daspo Urbano– art. 4 comma 1 lettera b)**

Si estende nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, per il reato di uso di caschi protettivi o di altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, per il reato di utilizzo illegittimo di razzi e bengala, di porto d'armi o soggetti atti ad offendere, di porto d'armi per cui non è ammessa licenza commessi nelle immediate vicinanze di istituti di credito, parchi e giardini, stazioni ferroviarie anche metropolitane e luoghi per la sosta o fermata di mezzi di pubblico trasporto. Anche i minorenni, che hanno compiuto i quattordici anni di età, possono essere destinatari del provvedimento di allontanamento in caso di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruibilità di infrastrutture fisse o mobili ferroviarie aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Viene, infine, introdotto l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Inoltre, il Decreto-legge in commento prevede negli altri articoli:

- una **stretta su armi e coltelli**, con un focus in particolare sui minori e sanzioni sui genitori (articolo 1)
- un'estensione del catalogo dei reati per i quali si può applicare **l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni** dai 12 ai 14 anni, includendo reati come lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. In caso di reiterazione dopo l'ammonimento, scattano sanzioni ai genitori analoghe a quelle previste per l'uso dei coltelli (articolo 2)
- disposizioni per il **contrasto del furto con destrezza**, che torna ad essere procedibile d'ufficio, e della rapina commessa da un gruppo organizzato (articolo 3);
- introduzione della confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di **stupefacenti**. (articolo 5)
- in materia di **sicurezza stradale**, per sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l'incolumità pubblica, prevedendo anche l'arresto in flagranza differita (articolo 8)
- modificando il **regime sanzionatorio in materia di pubbliche manifestazioni** intervenendo sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sul codice penale (articolo 9)